



Decreto n. 9394 (67)

Anno 2019

Bando di selezione per l'assegnazione di contributi economici per incentivare la mobilità Internazionale per studio degli studenti dell'Università degli Studi di Firenze nei Paesi Extra-UE per l'anno accademico 2019/2020

IL RETTORE

- visto il Piano Strategico dell'Università degli Studi di Firenze per il triennio 2016-2018, ed in particolare l'obiettivo 4.2 e l'azione 4.2.2 relativa all'incremento della mobilità studentesca in entrata ed in uscita;
- visti gli accordi che l'Università degli Studi di Firenze ha sottoscritto con le Università di paesi extra-UE per consentire ai propri studenti la possibilità di trascorrere un periodo di studio all'estero riconosciuto dall'Ateneo;
- preso atto delle proposte di mobilità delle Scuole e dei criteri per la valutazione degli studenti concordati con le medesime Scuole;
- ritenuto di dover offrire ai propri studenti la possibilità di svolgere un'esperienza di studio all'estero (frequenza di corsi, sostenimento di esami, preparazione della tesi, attività di ricerca, di laboratorio e clinica) ottenendo il riconoscimento delle attività formative svolte anche in paesi al di fuori dell'Unione Europea;
- avuto riguardo all'importo di € 250.000,00 stanziato sul capitolo CO.04.01.02.01.01.08 *Altre borse di studio* del Bilancio d'Ateneo per l'anno 2019;
- visto il vigente Statuto dell'Università di Firenze e, in particolare, l'art. 9;
- visto il vigente Regolamento Didattico di Ateneo e, in particolare, l'art. 11;
- visto il Regolamento delle Scuole d'Ateneo;

DECRETA

L'emanazione del **Bando di selezione per l'assegnazione di contributi economici per incentivare la mobilità internazionale per studio degli studenti dell'Università degli Studi di Firenze nei Paesi Extra-UE per l'anno accademico 2019/2020.**



INDICE

PARTE I – NORME GENERALI E CRITERI DI AMMISSIONE

- Art. 1 - Indizione
- Art. 2 - Periodo di mobilità
- Art. 3 - Finalità della mobilità
- Art. 4 - Criteri di ammissibilità degli studenti
- Art. 5 - Requisiti linguistici

PARTE II – SELEZIONE DEI CANDIDATI

- Art. 6 - Modalità e termine di presentazione delle domande
- Art. 7 - Commissione esaminatrice
- Art. 8 - Selezione dei candidati e approvazione della graduatoria
- Art. 9 - Graduatoria generale di Ateneo, attribuzione della sede di svolgimento e accettazione della mobilità

PARTE III – PRIMA DELLA MOBILITA'

- Art. 10 - Learning Agreement-LA
- Art. 11 - Adempimenti prima della partenza

PARTE IV – FINANZIAMENTO DELLA MOBILITA'

- Art. 12 - Sostegno finanziario alla mobilità

PARTE V – RIENTRO DALLA MOBILITA'

- Art. 13 - Adempimenti al rientro dal periodo di mobilità
- Art. 14 - Conguaglio del finanziamento
- Art. 15 - Restituzione del contributo finanziario

PARTE VI – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 16 - Trattamento dei dati personali
- Art. 17 - Responsabile del procedimento e unità organizzativa per contatti
- Art. 18 - Norma finale



PARTE I – NORME GENERALI E CRITERI DI AMMISSIONE

Art. 1 - Indizione

1. Sono indette le selezioni per l'assegnazione di contributi economici per incentivare la Mobilità Internazionale per studio nei Paesi Extra-UE a.a. 2019/2020 per i posti relativi ai flussi previsti (*all. 1*).

Art. 2 - Periodo di mobilità

1. La mobilità potrà essere effettuata a partire da agosto 2019, **entro il 30 settembre 2020**.
2. L'avvio della mobilità potrà avvenire solo dopo il completamento della procedura di selezione e l'accettazione di cui al successivo art. 9, e in ogni caso previa approvazione del programma di studio (*Learning Agreement*) da parte delle competenti strutture didattiche della Scuola e dopo la firma del contratto individuale da parte dello studente.
3. Lo *status* di vincitore è relativo solamente alla selezione del presente bando: l'effettivo svolgimento della mobilità è subordinato all'accettazione dello studente da parte della sede *partner*, che può sempre definire vincoli e limitazioni alla mobilità stessa.
4. L'effettivo svolgimento di alcune mobilità potrà essere confermato solo a seguito del rinnovo degli accordi in scadenza prima dell'inizio della mobilità stessa e tenuto conto che l'offerta formativa delle Università *partner* in alcuni casi potrebbe subire modifiche tali da non permettere di usufruire dello scambio proposto.

Art. 3 - Finalità della mobilità

1. La validità del periodo di mobilità è legata all'effettiva permanenza presso l'Ateneo ospitante.
2. Il periodo di mobilità Extra-UE per studio può essere finalizzato a:
 - a) frequentare intere unità didattiche come previsto dall'ordinamento dell'Università straniera ospitante (corsi e/o moduli) e svolgere, a conclusione dell'unità didattica frequentata, la prova d'esame;
 - b) svolgere periodi di studio integrati con periodi di tirocini, ove previsto dagli ordinamenti didattici;
 - c) elaborare la tesi di laurea o parte di essa sulla base di un piano di lavoro approvato dal relatore e dal docente responsabile nell'istituzione ospitante; tenuto conto che in alcune università non è ammesso svolgere attività di tesi se non in collegamento con attività di studio corrispondente almeno all'iscrizione a un corso e all'acquisizione dei crediti previsti attraverso il superamento dell'esame, sarà cura dello studente verificare l'esistenza o meno di tale eventualità nella sede prescelta.
3. Le attività formative svolte con profitto durante la mobilità e i relativi crediti sono interamente riconosciuti nel piano di studio dello studente.

Art. 4 - Criteri di ammissibilità degli studenti

1. Possono presentare domanda gli studenti che, alla data di scadenza del presente Bando:
 - a) risultino iscritti all'Università di Firenze e dichiarino di volersi iscrivere in regime di tempo pieno per l'a.a. 2019/2020 ad un corso di laurea o laurea magistrale del vecchio o del nuovo ordinamento di cui al Manifesto degli Studi a.a. 2019/2020 per gli anni successivi al primo (non è ammesso colui che è iscritto a corsi singoli, master, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca);
 - b) siano in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua richiesta dall'istituzione ospitante per la frequenza delle lezioni;



2. Nel caso in cui la mobilità sia finalizzata allo svolgimento della tesi o di un tirocinio formativo con riconoscimento di cfu, lo studente laureando **non** è tenuto a rinnovare l'iscrizione all'a.a. 2019/2020 in quanto tali cfu saranno imputati all'a.a. 2018/2019.

3. Gli studenti che prevedono di laurearsi prima della partenza, e perciò presentano un piano di studi relativo alle attività didattiche del corso cui prevedono di iscriversi nell'a.a. 2019/2020, potranno svolgere il periodo di mobilità solo dopo la formalizzazione dell'iscrizione all'a.a. 2019/2020.

4. Lo studente in mobilità non potrà conseguire il titolo di studio finale prima della conclusione del periodo di studio all'estero e previo riconoscimento dell'attività svolta.

Art. 5 - Requisiti linguistici

1. Alcune sedi *partner* richiedono la conoscenza della lingua certificata da attestati ufficiali, tra i requisiti di ammissione allo scambio. È compito del candidato verificare sul sito della sede *partner* e/o sulle schede relative alle singole sedi disponibili sul sito (<https://www.unifi.it/vp-7464-erasmus-e-mobilita-internazionale.html>) l'esistenza di eventuali vincoli allo scambio e predisporre la documentazione necessaria a comprovare la richiesta competenza linguistica entro i termini fissati dal *partner* stesso.

PARTE II – SELEZIONE DEI CANDIDATI

Art. 6 - Modalità e termine di presentazione delle domande

1. Le domande, pena esclusione, dovranno essere predisposte utilizzando l'apposito modulo .pdf compilabile (disponibile sul sito d'Ateneo all'indirizzo <https://www.unifi.it/vp-7464-erasmus-e-mobilita-internazionale.html>) corredate della copia di un documento di riconoscimento e inviate esclusivamente per posta elettronica, utilizzando la mail istituzionale (nome.cognome@stud.unifi.it) al seguente indirizzo: outgoing.extraue@unifi.it **entro e non oltre il giorno 18 febbraio 2019.**

2. Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, quanto segue:

- cognome e nome
- data e luogo di nascita
- corso di laurea/laurea magistrale a cui è iscritto
- il possesso dei requisiti previsti all'art. 4
- la sede di destinazione preferita, e di una eventuale seconda sede, fra quelle indicate nell'elenco di cui all'allegato 1 (**gli studenti possono presentare la propria candidatura solo per le sedi nelle quali risultano flussi di mobilità proposti dalla Scuola di afferenza del corso di studio**)
- il voto di laurea e il numero di anni impiegati per il conseguimento del titolo, specificando la sessione di laurea (**solo se studente di laurea magistrale in possesso di laurea triennale conseguita presso un altro ateneo italiano o all'estero**).

3. Il candidato dovrà anche brevemente descrivere:

a) le motivazioni accademiche che lo spingono a presentare domanda per il programma extra-UE e quelle specifiche che lo hanno guidato nella scelta della sede;

b) le attività didattiche che intende svolgere presso l'università *partner* con una lista dei relativi corsi e la loro possibile corrispondenza con gli insegnamenti dell'Università di Firenze; l'approvazione ufficiale delle attività didattiche da svolgere durante lo scambio è un processo che riguarderà successivamente solo i vincitori. È responsabilità dello studente accertarsi che l'università scelta preveda un'offerta didattica coerente con quella del proprio



corso di studio.

Art. 7 - Commissione esaminatrice

1. La commissione sarà nominata con Decreto del Rettore e sarà resa nota, sul sito di Ateneo alla pagina <https://www.unifi.it/vp-7464-erasmus-e-mobilita-internazionale.html>.

Art. 8 - Selezione dei candidati e approvazione della graduatoria

1. A cura della Commissione di cui all'art. 7 verrà elaborata una graduatoria di idoneità sulla base dei criteri indicati di seguito:

a. valutazione della carriera del candidato

I due elementi che concorrono al calcolo del punteggio riferito alla carriera sono: la regolarità negli studi (per un max di 35 punti) e il profitto (per un max di 35 punti). Nel calcolo del punteggio relativo alla carriera si tiene conto di fattori diversi, a seconda che si tratti di studenti iscritti a corsi di laurea triennale, laurea magistrale o magistrale a ciclo unico.

Per gli studenti iscritti a corsi di laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico o ad anni successivi al primo di un corso di laurea magistrale:

- la regolarità negli studi è calcolata sulla base del numero di crediti acquisiti alla data di scadenza del bando in rapporto all'anno di iscrizione;
- il profitto è calcolato sulla base della media ponderata (aumentata di 0,25 per ciascuna lode conseguita), normalizzata sul voto medio del corso di iscrizione.

Per gli studenti iscritti al primo anno di laurea magistrale si tiene conto dei dati relativi alla carriera progressiva, ossia relativi al titolo che ha dato accesso alla laurea magistrale, e degli esami sostenuti presso l'Università di Firenze entro la data di scadenza del bando:

- la regolarità negli studi è data dal tempo impiegato per ottenere il titolo di primo livello;
- il profitto è calcolato per il 70% sulla base del voto di laurea, normalizzato sul voto medio di laurea della Scuola di afferenza e per il 30% dalla media ponderata degli esami sostenuti.

b. conoscenze linguistiche

Al candidato è richiesto di autocertificare il livello di conoscenza posseduto e di indicare l'ente certificatore che ha rilasciato l'attestazione di conoscenza della lingua, facendo riferimento all'elenco (*all.2*) dei certificati (e rispettivo livello) approvati dall'Associazione Italiana Centri Linguistici Universitari (AICLU). Eventuali certificazioni non previste nell'elenco allegato potranno essere valutate dalla Commissione esaminatrice.

Per ogni lingua sarà preso in considerazione solo il certificato attestante la conoscenza linguistica più elevata; il punteggio massimo raggiungibile anche con conoscenza di diverse lingue è 15 punti:

- punti 10 per attestazione di conoscenza uguale al C2
- punti 9 per attestazione di conoscenza uguale al C1
- punti 7 per attestazione di conoscenza uguale al B2
- punti 5 per attestazione di conoscenza uguale al B1
- punti 2 per attestazione di conoscenza uguale al A2
- punti 1 per attestazione di conoscenza uguale al A1

c. motivazione

Alla motivazione verranno attribuiti da un minimo di 8 punti fino ad un massimo di 15 punti. Non sono ritenute idonee le domande di candidatura che ottengono un punteggio inferiore a 8 punti. La motivazione verrà valutata tenendo conto:

- della coerenza esistente tra domanda e motivazione;



- del programma di studio concordato (*Learning Agreement*).
- 2. In caso di parità di punteggio, sarà data precedenza al candidato più giovane.
- 3. Lo studente potrà allegare una lettera di presentazione del coordinatore dell'accordo con la sede indicata come sede di destinazione che potrà, eventualmente, essere valutata dalla Commissione.

Art. 9 - Graduatoria generale di Ateneo, attribuzione della sede di svolgimento e accettazione della mobilità

1. Sulla base dell'ordine risultante dalla valutazione dei criteri di cui sopra verrà elaborata una graduatoria con l'indicazione della sede, tenendo conto della preferenza espressa dal candidato nella domanda di partecipazione.
2. La Commissione di cui al precedente art. 7 si riserva, tuttavia, la possibilità di suggerire al candidato una sede diversa da quella indicata nella domanda di partecipazione, nel caso in cui la sua scelta non sia disponibile.
3. La graduatoria sarà pubblicata sul sito di Ateneo (<https://www.unifi.it/vp-7464-erasmus-e-mobilita-internazionale.html>) a partire dal 18 marzo 2019.
4. In alcuni casi, il numero dei posti previsti potrà essere incrementato, sulla base delle candidature presentate, previo assenso del *partner*.
5. Gli studenti idonei saranno invitati tramite la casella di posta elettronica istituzionale fornita al momento dell'immatricolazione a formalizzare la propria accettazione allo svolgimento della mobilità presso la sede proposta **entro e non oltre 5 giorni** dal ricevimento della mail.
6. Gli studenti che, entro il termine suddetto, non effettueranno l'accettazione della sede proposta saranno considerati rinunciatari senza ulteriore comunicazione.
7. L'elenco definitivo degli studenti idonei, comprensivo della sede a ciascuno assegnata, sarà reso noto con Decreto del Rettore mediante pubblicazione sul sito di Ateneo (<https://www.unifi.it/vp-7464-erasmus-e-mobilita-internazionale.html>) a partire dal mese di aprile 2019.

PARTE III – PRIMA DELLA MOBILITA'

Art. 10 - Learning Agreement-LA

1. Per ottenere il riconoscimento delle attività svolte all'estero ed usufruire dei contributi previsti, le attività dovranno essere indicate all'interno del *Learning Agreement* previa valutazione della coerenza del programma di studio che lo studente seguirà all'estero con la laurea o il titolo di studio che sarà conseguito presso l'Università di Firenze. Le suddette attività saranno sottoposte all'approvazione degli Organi collegiali delle competenti strutture didattiche dell'Università degli Studi di Firenze e della Istituzione straniera ospitante, prima della partenza.
2. Il *Learning Agreement* potrà avere valenza provvisoria: in tal caso dovrà essere reso definitivo trascorsi massimo 30 giorni dalla data di inizio del periodo di mobilità.

Art. 11 - Adempimenti prima della partenza

1. Gli studenti idonei che hanno formalizzato l'accettazione ai sensi del precedente art. 9 dovranno programmare l'inizio del periodo di mobilità avendo preventivamente provveduto a:
 - verificare presso il servizio Relazioni Internazionali della Scuola l'avvenuta trasmissione della nomina all'Ateneo *partner* e l'accettazione della stessa;
 - attivarsi per la compilazione dell'*application form* secondo le modalità previste da ciascun *partner* e per la trasmissione dei documenti previsti (compreso eventuali certificazioni linguistiche specificamente richieste dagli Atenei di destinazione);



- ottenere l'approvazione, anche in modalità provvisoria, del *Learning Agreement* da parte delle competenti strutture didattiche della Scuola;
- regolarizzare l'iscrizione all'a.a. 2019/2020 secondo quanto previsto dal Manifesto degli Studi a.a. 2019/2020;
- sottoscrivere il contratto individuale di mobilità (senza la sottoscrizione del contratto lo studente non è autorizzato alla partenza e non riceverà nessuna copertura finanziaria e assicurativa).

PARTE IV – FINANZIAMENTO DELLA MOBILITA'

Art. 12 - Sostegno finanziario alla mobilità

1. La collocazione all'interno della graduatoria di cui al Decreto previsto all'art. 9 comma 7 conferisce al candidato lo *status* di studente in mobilità Extra-UE.
2. I contributi per la mobilità sono legati all'effettiva permanenza presso la sede di destinazione e al riconoscimento di crediti formativi nella carriera dello studente beneficiario.
3. Tale contributo è da intendersi come sostegno economico a parziale copertura delle maggiori spese sostenute all'estero e consiste in:
 - a) borsa di studio di importo pari a:
 - € 500 per mobilità brevi "SHORT" (1-2 mesi) verso tutti i paesi, senza alcuna distinzione;
 - € 2.000 per mobilità semestrali "SEM" (4-6 mesi) verso Australia, Giappone e USA/€ 1.800 per mobilità semestrali "SEM" (4-6 mesi) verso gli altri Paesi;
 - € 4.000 per mobilità annuali "Y" (7-12 mesi) verso Australia, Giappone e USA/€ 3.600 per mobilità annuali "Y" (7-12 mesi) verso gli altri Paesi.
 - b) rimborso spese di visto e di viaggio, per un importo max di € 800,00.
4. Il contributo (rimborso spese di viaggio + borsa di studio) sarà assegnato agli studenti utilmente collocati in graduatoria, fino a concorrenza delle risorse a disposizione dell'Ateneo.
5. L'erogazione avverrà in due *tranche*: la borsa di studio all'inizio del periodo di studio (dopo che l'università *partner* ha confermato l'arrivo dello studente) e a condizione che lo studente abbia un *Learning Agreement* approvato, il rimborso delle spese di visto e di viaggio al rientro dalla mobilità, dietro presentazione delle ricevute, dei biglietti e delle carte d'imbarco (in originale).
7. Gli studenti vincitori di una borsa di studio dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio possono ricevere un ulteriore contributo che consiste in una somma di denaro rapportata ai mesi di permanenza all'estero ed integrata dalla monetizzazione del valore dei servizi gratuiti non usufruiti durante tale periodo. Gli studenti in mobilità possono usufruire, inoltre, di un prestito agevolato concesso sulla base di un bando pubblicato all'indirizzo www.dsu.toscana.it. Per maggiori informazioni è necessario contattare l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio, Viale Gramsci 36/38 – tel. 05522611.
8. I Dipartimenti dell'Ateneo potranno prevedere un'integrazione ai suddetti contributi con proprie risorse, anche in assenza di bandi specifici e criteri aggiuntivi di selezione, facendo fede la selezione effettuata dalla commissione di Ateneo.

PARTE V – RIENTRO DALLA MOBILITA'

Art. 13 - Adempimenti al rientro dal periodo di mobilità

1. Entro 20 giorni dal termine del periodo di mobilità lo studente s'impegna a consegnare all'Area Servizi alla Didattica/Mobilità Internazionale (Piazza S. Marco 4 – 50121 Firenze):



- un ATTESTATO, rilasciato dall'Istituto ospitante al termine del periodo di studio all'estero che documenti l'effettivo svolgimento dell'attività e certifichi l'esatto periodo di permanenza presso l'Istituto ospitante;
 - una nota dei risultati conseguiti in accordo con quanto previsto nel *Learning Agreement* (TRANSCRIPT OF RECORDS).
2. Entro 20 giorni dalla conclusione del periodo di mobilità, lo studente si impegna a presentare al Servizio Relazioni Internazionali della Scuola la richiesta di riconoscimento dei crediti conseguiti all'estero.

Art. 14 - Conguaglio del finanziamento

1. Al rientro dalla mobilità si procederà al rimborso delle spese di visto e di viaggio dietro presentazione delle ricevute, dei biglietti e delle carte d'imbarco (in originale) all'Area Servizi alla Didattica/Mobilità Internazionale (Piazza S. Marco 4 – 50121 Firenze).

Art. 15 - Restituzione del contributo finanziario

1. L'Area Servizi alla Didattica/Mobilità Internazionale provvederà ad inoltrare richiesta di restituzione totale della borsa erogata nei seguenti casi:

- mancato adempimento o esito negativo di quanto concordato e sottoscritto nel *Learning Agreement*;
- mancato riconoscimento in carriera dei crediti formativi dichiarati nel *Learning Agreement*;
- mancata richiesta di riconoscimento dei crediti conseguiti all'estero, entro 20 giorni dal termine del periodo di mobilità.

PARTE VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali in possesso dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con decreto del Rettore n. 11777 (79382) del 29 dicembre 2005, nonché ai sensi del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, emanato con D.R. n. 906 (prot. n. 51471) del 4 ottobre 2006, i dati personali trasmessi con la richiesta di ammissione al bando di concorso saranno trattati per la finalità di gestione della procedura selettiva. In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti ai sensi del suddetto Regolamento.

Art. 17 - Responsabile del procedimento e unità organizzativa per contatti

1. Ai sensi della legge n. 241/90 e del Regolamento di Ateneo sui procedimenti amministrativi, il responsabile del procedimento è la dott.ssa Sandra Guazzini – Area Servizi alla Didattica/Mobilità Internazionale (Piazza S. Marco 4 – 50121 Firenze)

2. Per informazioni relative al presente Bando gli studenti possono:

- scrivere all'Area Servizi alla Didattica/Mobilità Internazionale
email: outgoing.extraue@unifi.it;
- telefonare all'Area Servizi alla Didattica/Mobilità Internazionale
tel 055 275 7636/7632/7682 nei giorni di martedì e giovedì ore 10-12;
- recarsi presso l'Area Servizi alla Didattica/Mobilità Internazionale – Piazza San Marco, 4 – 50121 Firenze nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì ore 9-13; martedì e giovedì ore 15-16.30;
- rivolgersi ai Servizi Relazioni internazionali delle Scuole per il supporto alla predisposizione del piano di studi (l'elenco dei Servizi Relazioni internazionali è indicato alla pagina



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

AREA
SERVIZI ALLA
DIDATTICA

<https://www.unifi.it/cmpro-v-p-5218.html> del sito di Ateneo;

- contattare il Docente coordinatore dell'accordo per informazioni relative alle attività che possono essere effettuate presso l'Ateneo *partner* (il nominativo del docente è indicato nella scheda informativa dell'ateneo *partner* che si trova alla pagina <https://www.unifi.it/vp-7464-erasmus-e-mobilita-internazionale.html> del sito)

Art. 18 - Norma finale

1. Il bando sarà pubblicato sull'Albo ufficiale dell'Ateneo e inserito nel sito Internet (<https://www.unifi.it/vp-7464-erasmus-e-mobilita-internazionale.html>).
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, si rinvia alle informazioni pubblicate sul sito d'Ateneo (<https://www.unifi.it/vp-7464-erasmus-e-mobilita-internazionale.html>).

Firenze, 17/01/2019

VISTO
il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Maria Orfeo

F.to IL RETTORE
(prof. Luigi Dei)